

A.S.LO. - PREVENZIONE SFRATTO MOROSITÀ INCOLPEVOLE - ALLEGATO REQUISITI

DGR 11-7554/2023/XI

- cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea e per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune di Grugliasco;
- indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (ISEE) inferiore a € 26.000,00;
- nessun componente deve essere titolare di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza, salvo che l'alloggio di proprietà sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato (L.R. 30 dicembre 2009, n.37);
- di non avere usufruito (per sé e per i componenti del nucleo familiare o del nucleo costituendo) del contributo erogato da A.S.LO. per la stipulazione di un precedente contratto, fatti salvi casi di forza maggiore accertati dalla commissione comunale;
- di essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato da almeno un anno, di un'unità immobiliare non appartenente alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 e A9 (abitazioni in ville e/o castelli), registrato;
- in caso di accoglimento della domanda il contributo verrà erogato una volta soltanto, eventualmente in più soluzioni, direttamente al/alla proprietario/a e nello specifico a copertura di un numero di mensilità di canoni di locazione variabili a seconda dell'attestazione ISEE:
 - 8 mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore ad € 6.400,00;
 - 6 mensilità del canone per beneficiari con ISEE € 6.400,01 fino a € 10.600,00;
 - 4 mensilità del canone per beneficiari con ISEE € 10.600,01 fino ad € 26.000,00.

La definizione di **morosità incolpevole** prevede una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo

familiare, da documentare, dovuta a (come esemplificato in modo non esaustivo nel comma 2 del Decreto ministeriale 30 marzo 2016):

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.